

Corte di Giustizia U.E. 16/09/1999 n. 27  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2

L'art. 18, n. 1 della direttiva del Consiglio C.E.E. 14 giugno 1993 n. 37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nella versione risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997 n. 52, che modifica le direttive del Consiglio n. 50 del 1992 e nn. 36 e 37 del 1993, relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione aggiudicatrice non è tenuta ad attribuire l'appalto all'offerente che è risultato essere il solo idoneo a partecipare alla gara. L'art. 18 n. 1 della direttiva del Consiglio C.E.E. 14 giugno 1993 n. 37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nella versione risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997 n. 52, che modifica le direttive del Consiglio n. 50 del 1992 e nn. 36 e 37 del 1993, relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, può essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.